

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1497

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO  
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ  
(MANCINI)

Norme sugli organi di amministrazione, di vigilanza e di tutela  
del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma

*Seduta del 23 giugno 1964*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 13 marzo 1958, n. 296, istituendo il Ministero della sanità ed assegnando ad esso il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica, ha segnato una importante tappa di quel processo di evoluzione e di specializzazione delle strutture dell'Amministrazione pubblica che trae movente e stimolo dalla Costituzione repubblicana e risponde ad esigenze di civile progresso. Si coglie, infatti, in quella legge l'intendimento precipuo di superare, sul piano organizzativo generale, il livello transeunte e secondario dell'ordinamento dell'ex Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e di assommare in un solo ramo della Amministrazione diretta dello Stato, con configurazione ministeriale, le funzioni e le responsabilità in materia di attività sanitarie, attuando, sostanzialmente, in sede amministrativa i precetti sanciti con l'articolo 32 della Carta costituzionale.

La citata legge del 1958, peraltro, pur avendo disciplinato la devoluzione agli organi centrali e periferici della nuova Amministrazione dei poteri di controllo sugli enti a ca-

rattere nazionale e locale che svolgono esclusivamente e prevalentemente compiti di assistenza sanitaria (articoli 5 e 6), non ha disposto mutamenti all'ordinamento dei controlli sul Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma che, com'è noto, è governato da uno *ius singulare* di remote origini e di complessa portata.

La persistenza del sistema speciale vigente per il detto Ente nosocomiale romano è stata riconosciuta anche dal Consiglio di Stato in sede di interpretazione della citata legge del 1958, (parere Sezione I, n. 1382 del 17 settembre 1959). Ed invero, nel verificare gli elementi innovativi contenuti in quella legge in tema di relazioni tra gli organi statali e gli enti che operano nel settore sanitario, l'Alto Consesso ha osservato che nei riguardi del Pio Istituto non possono ritenersi applicabili né la norma concernente gli enti nazionali, perché nel caso in esame si tratta di un ente che svolge attività nell'ambito della provincia di Roma e che non può perdere la sua qualità di «ente locale», né la norma concernente gli enti sanitari locali,

in quanto essa dimostra chiaramente di aver tenuto presente soltanto la disciplina comune e di non aver voluto innovare su forme di controllo previste da particolari disposizioni. Il Consiglio di Stato, tuttavia, nella ricordata sede consultiva ha segnalato l'opportunità di un intervento legislativo che sia valido a tenere conto della istituzione del Ministero della sanità, per quanto riguarda il controllo sugli Ospedali riuniti di Roma.

Sta di fatto, peraltro, che da un lato il già rilevato fenomeno evolutivo della strutturazione dei servizi statali preposti alla protezione sanitaria e dall'altro la prospettiva indicata in sede giurisprudenziale, per il divenire della legislazione nella materia, adducono all'opportunità di adeguare l'organizzazione degli ospedali romani al criterio di fondo sul quale poggia la legge istitutiva del Ministero della sanità e che è quello, come già detto, di far convergere nell'ambito del predetto Dicastero tutti gli organismi e tutte le attività che interessano la salute pubblica.

Alle accennate esigenze di perfezionamento organizzativo, del resto diffusamente avvertite, risponde il presente disegno di legge, che reca norme sugli organi di amministrazione, di vigilanza e di tutela per il Pio Istituto di Santo Spirito.

Ciò posto, si dà conto delle singole disposizioni contenute nello schema normativo.

*Articolo 1.* — È noto che l'amministrazione del Pio Istituto — già affidata, secondo il sistema della rappresentanza collegiale, ad un Consiglio di amministrazione, la cui composizione trovò da ultimo la sua disciplina nel decreto legislativo luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1640 — con regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 265, venne accentrata nel Presidente, che assunse tutti i poteri e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione; in sostituzione di questo, al Presidente venne affiancata una Commissione consultiva, composta di cinque membri nominati dai vari Dicasteri interessati.

La necessità di affidare la gestione del Pio Istituto ad un'Amministrazione collegiale è intesa essenzialmente a normalizzare l'organizzazione dell'ente. L'articolo 1 dispone, infatti, che l'amministrazione del Pio Istituto è affidata ad un Consiglio di amministrazione, composto di sei membri, oltre il Presidente, che dura in carica quattro anni.

*Articolo 2.* — Stabilisce che il Presidente del Pio Istituto di Santo Spirito venga nominato con decreto del Ministro della sanità,

di concerto con il Ministro dell'interno e prevede altresì la possibilità di attribuire al Presidente medesimo una indennità.

Tale disposizione viene quindi a sostituire quella dell'articolo unico del regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1419, la quale prevede la nomina del Presidente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno di concerto con quello delle finanze (ora Tesoro).

Per motivi di semplificazione e snellimento di procedura e in armonia con l'indirizzo perseguito di attribuire all'Amministrazione sanitaria la cura degli affari attinenti alla vita dell'ente è sembrato logico rimettere la nomina del Presidente al Ministro della sanità. Si è ritenuto, peraltro, consono, a quelle attinenze con vari settori dell'Amministrazione dell'interno che si riscontrano nella gestione dell'ente stesso, non estraniare dall'importante atto di nomina del presidente il Ministro dell'interno medesimo.

Per quanto riguarda la concessione della indennità al Presidente, tenuto conto degli interessi della pubblica finanza verso il Pio Istituto, si è previsto per il relativo provvedimento il concerto anche con il Ministro del tesoro.

*Articolo 3.* — Dei sei membri di cui il Consiglio si compone, tre sono nominati — tra funzionari in attività di servizio — rispettivamente dai Ministri della sanità, dell'interno e del tesoro mentre tre sono nominati dal Consiglio comunale di Roma.

Al riguardo è da rilevare che il criterio della partecipazione al consiglio d'amministrazione di componenti di nomina ministeriale trova piena giustificazione nell'apporto finanziario di rilevante entità che lo Stato, in applicazione della legislazione speciale è tenuto a sopportare.

*Articoli 4, 5 e 6.* — Gli articoli 4, 5, e 6 specificano i poteri e i compiti del Presidente, prevedendo, fra l'altro, la sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento, la facoltà di delega ai consiglieri della vigilanza su determinati servizi, nonché l'obbligo della presentazione al Ministero della sanità, cui è demandata la vigilanza sul Pio Istituto, di una relazione annuale sull'andamento generale dell'Ente.

*Articolo 7.* — L'articolo 7 prevede che il Consiglio di amministrazione possa essere sciolto per gravi motivi attinenti al funzionamento dell'Ente, con decreto presidenziale su proposta del Ministro della sanità, di con-

certo con quelli dell'interno e del tesoro, stabilendo, conseguentemente, la nomina negli stessi modi di un Commissario straordinario per un periodo di tempo non superiore ad un anno.

*Articolo 8.* — Statuisce il trasferimento al Ministero della sanità delle attribuzioni di vigilanza assegnate al Ministero dell'interno dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1903, n. 321. Trattasi evidentemente di una previsione normativa avente carattere generale ed ampia portata, dalla quale scaturirà non soltanto la abrogazione della citata norma del 1903, ma anche la sostituzione dell'Amministrazione sanitaria a quella dell'interno in qualsiasi disposizione che preveda forme di ingerenza, riferibili al concetto di « vigilanza » da parte del Ministero dell'interno sull'amministrazione e sul funzionamento del Pio Istituto.

*Articolo 9.* — Stabilisce una nuova composizione dello speciale organo collegiale interministeriale che esercita la tutela sul Pio istituto, attualmente costituito a norma dell'articolo unico della legge 19 luglio 1941, n. 867.

In sostanza si disciplina innovativamente l'organo competente all'esercizio del controllo senza mutarne i limiti, le forme e i modi di esercizio.

In relazione all'attribuzione della vigilanza sull'ente al Ministero della sanità si è ritenuto di prevedere che il presidente della Commissione di tutela venga nominato dal Ministro della sanità (anziché da quello dell'interno) di concerto con il Ministro dell'interno, che della Commissione stessa facciano parte due esponenti qualificati dell'Amministrazione sanitaria (i Direttori generali dei servizi più interessati alla vita ospedaliera) e che la Commissione medesima abbia sede presso il Ministero della sanità.

Si è, d'altra parte, ritenuto necessario mantenere la partecipazione di rappresen-

tanti sia del Ministero dell'interno sia del Ministero del tesoro. Ciò trova ragione, per quanto concerne l'Amministrazione dell'interno, nell'interesse che essa continuerà ad avere per i rapporti tra gli Ospedali romani e i comuni, con particolare riguardo al comune di Roma e, d'altro canto, per gli aspetti di pubblica assistenza che ineriscono all'attività ospedaliera in favore degli infermi bisognosi.

Per quanto concerne poi l'intervento del Tesoro nella sede tutoria, l'orientamento seguito trova fondamento nei cospicui apporti della finanza statale che la vigente legislazione speciale prevede a vantaggio del Pio istituto.

In linea generale, va pure notato che è parso opportuno mantenere il sistema della tutela affidata ad un organo collegiale speciale, in relazione alla simmetrica posizione riservata dalla legge 13 marzo 1958, n. 296 all'organo tutorio delle istituzioni pubbliche di assistenza ospedaliera, cioè al Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, i cui poteri di controllo sono stati, come è noto, fatti salvi dalla citata legge.

Il secondo comma stabilisce che le funzioni di segretario siano svolte da un funzionario del Ministero della sanità, avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione; ciò in quanto sembra logico che l'organo collegiale di tutela che si occupa di un ente vigilato da quel Ministero sia assistito da un segretario appartenente al Ministero medesimo.

Con il terzo comma si prevede che la sede della Commissione di tutela venga spostata dal Ministero dell'interno a quello della sanità.

Con l'ultimo comma, conseguentemente al trasferimento al Ministero della sanità della vigilanza sul Pio istituto, si modifica la procedura per l'approvazione dei bilanci.

*Articolo 10.* — Stabilisce l'abrogazione delle norme legislative e regolamentari che siano incompatibili con la nuova disciplina.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ART. 1.

L'amministrazione del Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma è affidata ad un consiglio di amministrazione composto del presidente e di sei consiglieri.

Il presidente e i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

### ART. 2.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno.

Al presidente può essere attribuita una indennità con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

### ART. 3.

I consiglieri sono nominati: uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro del tesoro e tre dal Consiglio comunale di Roma.

I consiglieri di nomina ministeriale debbono essere funzionari in attività di servizio.

### ART. 4.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne esegue le deliberazioni. Cura l'indirizzo generale dell'amministrazione ed il regolare andamento di tutti i servizi.

Adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indispensabili nell'interesse dell'ente riferendone al consiglio di amministrazione nella prima adunanza, per la ratifica.

### ART. 5.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci un consigliere da lui delegato.

Il presidente può delegare ai consiglieri la vigilanza su determinati servizi.

### ART. 6.

Il Presidente deve presentare alla fine di ogni anno al Ministro della sanità una relazione sull'andamento amministrativo, finanziario e tecnico-sanitario dell'istituto.

ART. 7.

Per gravi motivi attinenti al funzionamento dell'ente, il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

Con lo stesso decreto è nominato un commissario straordinario per un periodo di tempo non superiore ad un anno.

ART. 8.

La vigilanza sul Pio istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma è demandata al Ministero della sanità.

ART. 9.

La Commissione di tutela del Pio istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma è così composta:

un presidente di sezione del Consiglio di Stato, con funzioni di Presidente, nominato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'interno;

due componenti nominati dal Ministro della sanità nelle persone del direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali e del direttore generale degli affari amministrativi e del personale;

due componenti nominati dal Ministro dell'interno nelle persone del direttore generale dell'assistenza pubblica e del direttore generale dell'amministrazione civile;

due componenti nominati dal Ministro del tesoro tra funzionari aventi qualifica non inferiore a quella di ispettore generale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della sanità avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

La Commissione ha sede presso il Ministero della sanità.

I bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi del Pio istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma sono approvati con decreto del Ministero della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, previo parere della Commissione.

ART. 10.

Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che siano incompatibili con le norme della presente legge.